



SETTORE STUDI

GIURISPRUDENZA

Rassegna

29.09.23

Rassegna novità giurisprudenziali n. 32/2023

(N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Cassazione).

COMODATO

Cassazione, ordinanza 24 maggio 2023, n. 14474, sez. III civile

COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - MORTE DEL COMODATARIO - Recesso del comodante ex art. 1811 c.c. - Obbligo di restituzione degli eredi del comodatario - Presupposti - Conoscenza del contratto e mantenimento di un potere di fatto sulla cosa - Necessità - Esclusione.

Ove, dopo la morte del comodatario, il comodante eserciti il diritto di recesso riconosciutogli dall'art. 1811 c.c., gli eredi del comodatario sono tenuti alla restituzione della cosa, indipendentemente dalla conoscenza del contratto e dal mantenimento di un potere di fatto sul bene che ne costituiva oggetto.

DIVISIONE

Cassazione, sentenza 16 giugno 2023, n. 17409, sez. II civile

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - OGGETTO - Divisione ereditaria - Donazione di bene immobile - Obbligo di collazione - In natura o per imputazione - Scelta del coerede - Mancata scelta - Imputazione del valore dell'immobile alla quota del successore.

In tema di divisione ereditaria, spetta al coerede donatario la scelta di effettuare la collazione dell'immobile donato in natura, con la conseguenza che se non esercita tale scelta, la collazione deve farsi per imputazione del relativo valore alla quota di sua spettanza.

Cassazione, ordinanza 24 maggio 2023, n. 14274, sez. II civile

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - OGGETTO - Collazione di donazioni ricevute - Dispensa parziale - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di donazione, è legittima la clausola con la quale il donante dispensi espressamente e parzialmente il donatario dalla collazione per la sola parte eccedente la quota di legittima spettante al donatario non essendoci ragione per negare al donante la facoltà di esplicare la propria autonomia anche con il prevedere una dispensa parziale da collazione.

EDILIZIA E URBANISTICA

* **TAR Lazio, sentenza 22 giugno 2023, n. 8456, sez. II quater**

ABUSI EDILIZI - Permesso di costruire in sanatoria - Copertura del terrazzo - Unità immobiliare di proprietà esclusiva - Mancata autorizzazione dell'opera da parte del condominio - Rigetto dell'istanza - Annullamento - Sussiste.

Deve essere annullato il rigetto dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria per la copertura del terrazzo dell'unità immobiliare sita all'ultimo piano del fabbricato, motivato dall'amministrazione sul rilievo che il condominio non ha autorizzato l'opera, dovendosi ritenere che il Comune abbia fatto malgoverno delle norme del testo unico dell'edilizia, laddove essa è chiamata esclusivamente a verificare la conformità dell'intervento alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. Ne consegue che l'eventuale opposizione del "condominio" (o meglio, dei singoli condomini) alla realizzazione di un intervento che interessa un'unità immobiliare di proprietà esclusiva non può di per sé costituire motivo legittimo per denegare il relativo titolo edilizio, non assumendo rilievo, a tali fini, le vicende (anche giudiziali) afferenti ai rapporti di diritto privato tra i condomini.

ENFITEUSI

Cassazione, ordinanza 13 giugno 2023, n. 16724, sez. II civile

ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - DOMANDA - Enfiteusi - Diritto potestativo di affrancazione del fondo enfiteutico in capo all'enfiteuta - Prevalenza rispetto al diritto alla devoluzione del fondo - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di enfiteusi, il diritto potestativo dell'enfiteuta all'affrancazione prevale sul diritto potestativo del concedente alla risoluzione del contratto per inadempimento.

(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante la particolare gravità dell'inadempimento dell'enfiteuta che aveva abusivamente edificato sui terreni ricevuti in concessione dal P.A., per una finalità speculativa).

ESECUZIONI IMMOBILIARI

* **Cassazione, ordinanza 21 agosto 2023, n. 24885, sez. III civile**

GIUSTIZIA E GIURISDIZIONI - ESECUZIONE FORZATA - Espropriazione forzata di beni immobili gravati da ipoteca - Aggiudicazione di beni su cui grava un'ipoteca - Assunzione del debito ipotecario da parte dell'aggiudicatario ex articolo 508 c.p.c. - Nella misura del prezzo di aggiudicazione - Effetto totalmente satisfattivo dell'intero credito ipotecario - Non sussiste.

Nell'espropriazione forzata di beni immobili gravati da ipoteca, l'assunzione del debito, con le garanzie ad esso inerenti, da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 508 c.p.c. - in accordo col

credитore ipotecario e con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione - costituisce una modalità alternativa di pagamento del prezzo di aggiudicazione, che determina, da un lato, l'immediata e incondizionata liberazione del debitore nei limiti del debito assunto (e, cioè, della parte del prezzo che l'aggiudicatario è dispensato dal versare) e, dall'altro, la soddisfazione - non necessariamente totale, ma nella sola medesima misura corrispondente al debito assunto dall'aggiudicatario - del creditore ipotecario, con conseguente suo diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato - anche col rango ipotecario, se spettante - per il credito eventualmente residuo.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

* Cassazione, sentenza 4 agosto 2023, n. 23851, sez. II civile

GIUSTIZIA E GIURISDIZIONI - PROCEDIMENTO - Procedimento civile - Accordo di negoziazione assistita - In materia familiare - Autentica di un avvocato - Richiesta di trascrizione - Diniego - Ricorso straordinario per cassazione - Assenza di contenzioso - Inammissibilità.

La pacifica natura non contenziosa del procedimento di reclamo previsto dalla legge contro le decisioni del Conservatore, oltre ad escludere la stessa ricorrenza dei presupposti per l'ammissibilità del ricorso straordinario, esclude che la questione interessata dal motivo legittimi la stessa ricorribilità in Cassazione del provvedimento impugnato, trattandosi appunto di questione che, per quanto controversa, potrà in ogni caso essere devoluta alla cognizione dell'Autorità giudiziaria nell'ambito di un processo a cognizione piena.

(Nel caso di specie, poiché il Conservatore non ha negato il diritto a procedere alla trascrizione dell'accordo di negoziazione assistita, ma ha escluso "a monte" l'idoneità della forma ai fini dell'adempimento pubblicitario, con uno scrutinio dell'atto da trascrivere che si è arrestato alla veste formale rivestita dallo stesso, si deve escludere la sussistenza di un conflitto di interessi tra due parti, l'una interessata ad eseguire la trascrizione; l'altra, interessata a non eseguirla).

NOTARIATO

* Cassazione, sentenza 30 agosto 2023, n. 25458, sez. II civile

PROFESSIONISTI - Deontologia professionale - Notai - Mancanza di un conto dedicato - Per la gestione dei soldi dei clienti - Sanzione pecuniaria - Applicabilità - Motivi.

La determinazione qualitativa e quantitativa della sanzione disciplinare a carico del notaio rientra tra i poteri discrezionali dell'organo preposto ad irrogarla, nel rispetto dei limiti minimi e massimi edittali, poiché non sono previsti parametri valutativi predeterminati; ne segue che ogni sanzione è da commisurare alla gravità del fatto, alle circostanze e alla personalità dell'autore.

Nel caso in cui siano commessi gli illeciti ex l. 89 del 1913, art. 147 comma 1, ma si avverino circostanze attenuanti, si è statuito che la sanzione della sospensione può in via generale essere sostituita dalla sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 144 l. not.

La sanzione dell'avvertimento (art. 136 l. not.) tutela gli stessi beni protetti dall'art. 147 l. not., sebbene per fattispecie meno gravi, quali la violazione isolata o occasionale di norme deontologiche (cfr. lett. b di quest'ultima disposizione) ovvero in ipotesi di condotte che, riconducibili alle lett. a) o c) dell'art. 147 cit., siano caratterizzate dalla lievità.

Traendo a ulteriori conseguenze questo principio, cioè la più ampia graduazione della pesantezza della sanzione in proporzione alla gravità dell'illecito disciplinare, non si comprende perché, a differenza dell'avvertimento, la sanzione pecuniaria debba rimanere fuori dal campo delle fattispecie previste dall'art. 147 comma 1 l. not. Né vale replicare che, mentre l'avvertimento serve a completare l'ordine di graduazione verso la levità della sanzione, tale esigenza non si pone nel

passaggio dalla sospensione alla censura, il quale sarebbe delineato rigidamente dallo stesso art. 147 comma 1 l. not. Benvenuta è certo tale esigenza di equilibrio, ma essa è soddisfatta sistematicamente non già dall'art. 147 comma 1 l. not., bensì dalla corrispondenza tra l'art. 135 comma 1 e l'art. 144 comma 1 l. not.

(Nel caso di specie è stato punito con una sanzione pecuniaria di diecimila euro il notaio che non ha un conto dedicato a gestire il denaro dei clienti. La pena della censura è stata ritenuta inapplicabile perché il fatto addebitato è grave e astrattamente punibile con la sospensione dall'attività professionale).

REVOCATORIA

Cassazione, ordinanza 13 giugno 2023, n. 16680, sez. II civile

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO - Azione revocatoria - Donazione indiretta di immobile mediante versamento, da parte del debitore, del denaro necessario ad acquistarlo - Ammissibilità - Fattispecie.

L'azione revocatoria può avere ad oggetto la donazione indiretta che il debitore abbia compiuto in favore degli acquirenti del bene da un terzo, fornendogli il denaro necessario per la relativa compravendita.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda revocatoria dell'atto con cui la moglie e i figli del debitore avevano acquistato da un terzo, rispettivamente, l'usufrutto e la nuda proprietà di un immobile, con denaro messo a disposizione dal marito e padre degli stessi).

SIMULAZIONE

Cassazione, ordinanza 8 giugno 2023, n. 16313, sez. III civile

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI - Simulazione assoluta - Vincolo di destinazione sul bene compravenduto apposto dall'avente causa del debitore alienante - Azione di simulazione introdotta dal creditore dell'alienante dopo la trascrizione del vincolo - Proponibilità - Ragioni.

L'azione di simulazione assoluta è proponibile dal creditore della parte alienante, anche se l'avente causa di quest'ultimo abbia trascritto, in data anteriore rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio, il vincolo di destinazione, apposto ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. sul bene compravenduto, poiché la trascrizione attua una forma di pubblicità aventure natura dichiarativa, che rende l'atto negoziale opponibile ai terzi, ma è inidonea ad attribuirgli l'efficacia e la validità di cui esso è naturalmente privo.

SOCIETÀ

Cassazione, ordinanza 19 giugno 2023, n. 17473, sez. I civile

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - Trasformazione da società di persone in società di capitali - Liberazione dei soci illimitatamente responsabili - Consenso presunto dei creditori - Comunicazione formale ex art. 2500 quinque c.c. - Necessità.

In tema di trasformazione di una società di persone in una società di capitali (c.d. "trasformazione omogenea progressiva"), l'art. 2500-quinquies c.c. richiede necessariamente, ai fini della liberazione

dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sorte anteriormente ad essa, una comunicazione formale da parte della società debitrice nei confronti dei creditori sociali, in assenza della quale il consenso di questi ultimi non può in alcun modo presumersi.

Cassazione, ordinanza 1° giugno 2023, n. 15521, sez. I civile

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - AZIONE DI ANNULLAMENTO - CONVALIDA DEL CONTRATTO ANNULLABILE - Patto parasociale - Natura - Società partecipata da ente pubblico - Sottoscrizione da parte del Sindaco - Nullità - Esclusione - Fondamento - Convalida - Ratifica mediante delibera successiva del Consiglio - Configurabilità.

In tema di società partecipate da enti pubblici, i patti parasociali, avendo natura di convenzioni negoziali di diritto comune, ove sottoscritti dal Sindaco in mancanza di deliberazione del Consiglio comunale, non sono nulli, ma annullabili, e possono essere convalidati, ai sensi dell'art. 1444 c.c., qualora l'amministrazione, cui spetta in via esclusiva l'azione di annullamento, vi abbia dato volontaria esecuzione, pur conoscendo o dovendo conoscere la causa di invalidità, ovvero ratificati mediante l'adozione di una delibera autorizzativa successiva del Consiglio.

SOCIETÀ COOPERATIVE

Cassazione, ordinanza 19 giugno 2023, n. 17461, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITÀ LIMITATA E NON LIMITATA) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI Art. 2479 ter c.c. - Annullamento della delibera cui abbia partecipato il socio in conflitto di interessi - Possibilità di adottare una diversa delibera - Necessità - Esclusione - Interesse del socio - Sussistenza.

In tema di delibere assembleari societarie, l'interesse alla loro impugnazione sorge, in relazione a quanto previsto dall'art. 2479-ter, comma 2, c.c., per il mero fatto dell'adozione con la partecipazione determinante di un socio in conflitto di interessi e per la loro idoneità ad arrecare un danno alla società, dovendosi invece prescindere dalla possibilità o meno per l'assemblea di approvare una delibera di diverso contenuto, corrispondente alla volontà del socio impugnante, laddove per mancanza del "quorum" costitutivo il socio in conflitto si fosse astenuto.

SUCCESSIONI

* Cassazione, ordinanza 28 agosto 2023, n. 25347, sez. II civile

SUCCESSIONI - Chiamato all'eredità - Fissazione di un termine per l'accettazione - Decorrenza - Azione del creditore del chiamato - Ammissibilità - Esclusione - Motivi.

In ordine alla questione della possibilità di applicazione del rimedio ex art. 524 cod. civ. a favore dei creditori soltanto in presenza di una rinuncia «formale» oppure anche nelle ipotesi di decaduta del chiamato dal diritto di accettare l'eredità a seguito dell'esperimento dell'*actio interrogatoria* ex art. 481 cod. civ. o ai sensi dell'art. 487, comma 3, cod. civ., ovvero nel caso di maturata prescrizione, si è affermata la tesi estensiva con riferimento al meccanismo decadenziale previsto dall'art. 481 cod. civ.

È stato escluso, quindi, il ricorso all'impugnazione ai sensi dell'art. 524 cod. civ. allorquando il diritto di accettare l'eredità si sia prescritto ai sensi dell'art. 480 cod. civ.. Ne consegue che l'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la

fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c. In caso contrario si finirebbe per rimettere impropriamente in termini i creditori, anche con evidente pregiudizio dei successivi accettanti che confidano nella decorrenza di un termine prescrizionale per l'azione dei creditori inferiore a quello ordinario decennale.

* Cassazione, ordinanza 8 agosto 2023, n. 23862, sez. II civile

SUCCESSIONI - Azione di riduzione - Delle donazioni - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Azione di parte - Necessità.

Il criterio della riduzione proporzionale è specificamente previsto per le sole disposizioni testamentarie dall'art. 554 c.c. e l'ordine da seguire nella riduzione delle donazioni lesive della quota legittima è, inoltre, tassativo ed inderogabile

Ciò posto, il criterio cronologico di riduzione previsto per le donazioni non può tuttavia operare allorquando si sia in presenza, non già di donazioni successive, ma di più donazioni coeve, per le quali non sarebbe possibile stabilire quale di esse sia anteriore rispetto alle altre.

Se più donazioni sono state stipulate lo stesso giorno con atti distinti, l'art. 559 c.c., è applicabile solo se i vari rogiti risultino stipulati in ore diverse e sempre che l'orario risulti dal rogito.

Il principio dell'art. 559 c.c. è assai chiaro e prevede la rigida osservanza del criterio temporale che impone di ridurre l'ultima donazione, senza lasciare margini di valutazione equitativa nell'individuazione delle donazioni da ridurre, tanto che si considerano non coeve perfino le donazioni avvenute lo stesso giorno ma in orari diversi risultanti dagli atti di donazione davanti al medesimo notaio, e lascia spazio ad una riduzione proporzionale delle donazioni effettuate dal defunto solo quando non sia possibile stabilire tra esse quale sia avvenuta prima e quale dopo.

Tenendo conto della natura di azione costitutiva dell'azione di riduzione per lesione di legittima, della circostanza che essa non dà luogo a litisconsorzio necessario nei confronti degli altri legittimari che non abbiano beneficiato delle disposizioni testamentarie, o delle donazioni da ridurre, e del fatto che l'art. 557, comma 1 c.c. stabilisce espressamente che la stessa può essere domandata solo dai legittimari (in ciò confermato dall'art. 564, comma 2 c.c.) e dai loro eredi o aventi causa, si deve ritenere che l'azione in questione sia strettamente personale e che non sia quindi rilevabile d'ufficio la lesione della quota riservata ad un legittimario che non abbia esercitato l'azione di riduzione e le conseguenti azioni di restituzione.

TRIBUTI

* Cassazione, ordinanza 15 settembre 2023, n. 26671, sez. V

Conferimento immobili- base imponibile plusvalenza- passività

In relazione al conferimento di immobili in società, ove i conferenti siano persone fisiche, la base imponibile su cui calcolare la plusvalenza tassabile – costituita dalla differenza fra il valore dell'immobile al momento del trasferimento e il prezzo di acquisto originario - non può essere depurata delle passività connesse ad ipoteche che, come nel caso in esame, pur se gravanti sull'immobile conferito nella società, sono state accese dai conferenti per ottenere un loro personale finanziamento, in epoca anteriore al conferimento dell'immobile in società.

* Cassazione, ordinanza 20 settembre 2023, n. 26905, sez. V

Costituzione di vincolo di destinazione su attribuzione di denaro conferita in trust a beneficio di terzi- esclusione presupposto impositivo

La costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2 co.47 d.l. 262/06, conv. in L. 286/06, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; - per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; nel trust di cui alla L. 364/89, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell'atto istitutivo né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee - in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.

* Cassazione, ordinanza 21 settembre 2023, n. 26968, sez. V

Imposta sostitutiva per rivalutazione di un terreno- diritto al rimborso

In tema di imposta sostitutiva per rivalutazione titoli, il diritto al rimborso delle imposte versate in occasione di una prima rivalutazione di partecipazioni azionarie non spetta al cessionario che abbia proceduto ad una seconda rivalutazione e al versamento dell'imposta, ragguagliata al nuovo valore delle azioni, dal momento che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. ee) ed ff), del d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, solo il soggetto che abbia già versato l'imposta relativa alla prima rivalutazione può chiederne il rimborso, ove non si sia avvalso della possibilità di detrarla dal tributo dovuto per una nuova rivalutazione che egli stesso abbia effettuato dei titoli che siano rimasti sempre in suo possesso (cfr. Cass. 4 aprile 2019, n. 9431). Dalla lettura della disposizione e della giurisprudenza citate, è pacifico che, in materia, il rimborso risulti dovuto quando si sia in presenza del pagamento dell'imposta sostitutiva della successiva rivalutazione. Partendo da tale considerazione, tuttavia, si deve considerare che, qualora tra le parti - e a fortiori in sede di giudizio - sia pacifico e non contestato che il versamento suddetto vi sia stato, non è legittimo il diniego dell'istanza di rimborso, che si sia basato sul dato meramente formale della non coincidenza di date tra la presentazione dell'istanza di rimborso e quella di avvenuto versamento. Se il presupposto della tempestività dell'istanza di rimborso è legato al momento in cui la domanda stessa è proposta, dovendo così l'Amministrazione valutarne l'esistenza alla data che risulta dagli atti, rispetto, invece, al presupposto del versamento della prima rata della seconda rivalutazione, è necessario che la valutazione sull'esistenza di una duplicazione di imposta tenga conto della situazione di fatto esistente al momento dell'emanazione del provvedimento amministrativo, per evitare la violazione dei principi costituzionali posti a tutela del contribuente.

* Cassazione, sentenza 25 settembre 2023, n. 27265, sez. V

Tobin tax- trasferimento azioni tra fondi comuni di investimento della stessa SGR- esclusione

La L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 491, nell'assoggettare a (Omissis) il trasferimento di azioni, presuppone che cedente e cessionario siano soggetti distinti, evenienza che non ricorre nel caso in cui il passaggio delle azioni avvenga tra due fondi comuni di investimento, che rappresentino, di fatto, patrimoni separati della stessa S.G.R. e le azioni confluite nel nuovo fondo facciano capo agli originari investitori. Invero, in tal caso (che ricorre nella fattispecie in esame) non è ravvisabile il trasferimento di proprietà dei titoli, quale elemento necessario per l'applicazione dell'imposta, in quanto il nuovo fondo costituisce solo una diversa modalità organizzativa dell'originario investimento.

USUCAPIONE

Cassazione, ordinanza 13 giugno 2023, n. 16695, sez. II civile

POSSESSO - COMPOSSESSO - Usucapione della comproprietà "pro indiviso" - Ammissibilità - Fondamento.

È ammisible l'usucapione della comproprietà "pro indiviso" atteso che, sebbene il vigente diritto positivo non disciplini espressamente il composesso "pro indiviso", nulla impedisce la possibilità di un esercizio di fatto dell'attività corrispondente alla comunione del diritto di proprietà e, quindi, neppure la possibilità di pervenire, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, all'acquisto della comproprietà a titolo di usucapione.

A cura di Paolo Longo e Debora Fasano



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

note legali

I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il consenso scritto della Redazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, i testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore; tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.

CNN Notizie a cura di
Alessandra Mascellaro

Responsabile
Massimiliano Levi

Coordinamento di Redazione
Francesca Minunni, Chiara Valentini

Redazione
Francesca Bassi, Daniela Boggiali,
Chiara Cinti, Mauro Leo,
Annarita Lomonaco

Contatti
cnn.redazione@notariato.it
www.notariato.it
Trasmissione di Notartel
S.p.A.

WWW.NOTARIATO.IT